

**AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA del VENETO**  
**A.R.S.S.**  
(L.R. n. 32, 29 novembre 2001)  
**CA' ZEN AI FRARI - S. POLO, 2580 - 30125 VENEZIA**

Venezia, 27.12.2004

Protocollo n. 2046

**OGGETTO:** Indicazione da parte del tavolo di lavoro costituito per l'individuazione dei requisiti minimi generali non applicabili per alcune tipologie di strutture (ambulatori e studi specialisti, soggette ad autorizzazione all'esercizio)

Un apposito tavolo di lavoro ha individuato i requisiti minimi generali e specifici non sempre presenti nelle strutture specialistiche ambulatoriali e mono-specialistici a causa della tipologia delle prestazioni erogate e/o della forma organizzativa e/o dell'ubicazione delle stesse. Per tali requisiti non presenti deve essere apposta nella colonna "note" la dicitura "non applicabile". Per ulteriori requisiti ritenuti "non pertinenti" la mancanza va giustificata con una breve relazione, che sarà oggetto di valutazione in sede di eventuale verifica.

Per facilitare l'autovalutazione e l'individuazione dei requisiti "non applicabili", nonché, assicurare per quanto possibile uniformi comportamenti nel percorso di autorizzazione all'esercizio, sono state fornite le seguenti indicazioni, che si ripete non sono vincolanti e si propongono unicamente per facilitare gli adempimenti di competenza delle strutture interessate e delle autorità competenti (Dirigente Regionale e Comune) al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

**a) Requisiti minimi generali (organizzativi, strutturali, tecnologici) per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie (All. n. 2 delibera G.R. n. 2501/2004).**

**AREA 1 – Requisiti organizzativi: politiche, obiettivi ed attività –**

Non sono applicabili tutti i requisiti di cui al *codice 1* dal GENER01AU1.1 al GENER001 AU 1.4 compreso (complessivamente n. 8 requisiti).


Non sono altresì applicabili i seguenti requisiti di cui al *codice 2*: GENER01 AU2.1, GENER01AU 2.1.1.2, GENER01AU2.8 (soltanto per la struttura monospecialistica). Per le restanti strutture specialistiche sono invece richiesti.

**AREA 2 - Requisiti organizzativi: valutazione del raggiungimento degli obiettivi programmati interni alla struttura –**

Non sono applicabili per le strutture monospecialistiche i seguenti requisiti di cui al *codice 2*: GENER02 AU 2.1, GENER02 AU2.6.

**AREA 3 – Requisiti organizzativi: informazione, comunicazione e gestione della conoscenza–**

Trovano applicazione per tutte le tipologie di strutture specialistiche.



Venezia, 27.12.2004

Protocollo n. 2046

OGGETTO:

**AREA 4 – Requisiti organizzativi: gestione delle risorse umane –**

Il requisito di cui al codice 3 GENER04 AU3.1 è così riformulato per ricondurlo e renderlo applicabile anche alla piccola struttura: “ Le attività di formazione e di aggiornamento del personale dipendente sono programmate su base annuale, con eventuale individuazione del responsabile.

**AREA 5 – Requisiti organizzativi: sistema informativo –**

Il requisito di cui al *codice 1* GENER05 AU1.1 quanto ai 6 indicatori di risultato elencati nell' apposita colonna si precisa che i singoli obiettivi vanno “modulati” in base alla complessità della struttura e che per una struttura monospécialistica essi possono ridursi a non più di due o tre. Non sono applicabili per la struttura monospécialistica i seguenti requisiti: GENER05 AU1.2.1, GENER05 AU1.3.1, GENER05 AU1.3.2.

Non trovano applicazione per tutte le strutture specialistiche i seguenti requisiti: GENER05 AU1.3.6, GENER05 AU1.2.2,

**AREA 6 - Requisiti organizzativi: linee guida, procedure e regolamenti interni**

Il requisito di cui al *codice 1* GENER06 AU1.1 trova applicazione limitatamente agli elementi-indicatori specificati ai punti 1, 2, e 5.


Non trovano, invece, applicazione i requisiti GENER06 AU1.9, GENER06 AU1.10, GENER06 AU3.1, GENER06AU2.1 (gli elementi essenziali di cui ai numeri 1 e 2 sono applicabili per le strutture con più di 10 dipendenti. Per le restanti strutture trova invece applicazione il seguente elemento (n. 3): il piano di emergenza deve essere riportato su apposita locandina posta in luogo ben visibile ai dipendenti e pazienti con l' indicazione delle vie di fuga in caso di incendio e/o terremoto e con la collocazione di eventuali prodotti infiammabili in spazi/luoghi lontani da possibili fonti di incendio.).

**AREA 7 - Requisiti organizzativi: gestione, valutazione e miglioramento della qualità**

I requisiti GENER07 AU1.1 e GENER07 AU1.3 non sono applicabili per le strutture monospécialistiche, mentre sono richiesti per le altre tipologie.

**AREA 8 – Requisiti minimi strutturali e tecnologici/impiantistici generali**

Il requisito GENER08 AU1.1 “Protezione antisismica ...” viene così riformulato “ Protezione antisismica. La struttura è idonea sotto il profilo statico ( l' idoneità è riferita al momento del rilascio dell' agibilità da richiamare nella certificazione prevista). Anche per il requisito GENER08 AU 1.4 ( “Barriere architettoniche-Sono rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia ...” ) la “ normativa vigente “ è riferita a quella in vigore al momento del rilascio dell' agibilità da parte del Comune.



**AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA del VENETO**  
**A.R.S.S.**  
(L.R. n. 32, 29 novembre 2001)  
**CA' ZEN AI FRARI - S. POLO, 2580 - 30125 VENEZIA**

---

Venezia, 27.12.2004

Protocollo n. 2046

**OGGETTO:**

Non sono applicabili, senza alcuna distinzione per tipologia di struttura ambulatoriale, i seguenti requisiti: GENER08 AU1.5, GENER08 AU1.10, GENER08 AU1.11, GENER08 AU1.12, GENER08 AU1.12.1, GENER08 AU1.12.2, GENER08 AU1.14.

Mentre i requisiti GENER08 AU1.8 (gruppi elettrogeni), GENER08 AU1.9 (impianti climatizzazione ...) GENER08 AU1.22 (smaltimento delle acque) sono invece applicabili se normativamente richiesti per la tipologia di attività svolta. In tutti gli altri casi si intendono non applicabili.

I requisiti GENER08 AU1.19, GENER08 AU1.19.1, GENER08 AU1.19.2 (protezione sicurezza antincendio) non sono previsti e quindi applicabili alle strutture ambulatoriali specialistiche che si sviluppano su una estensione complessiva utile inferiore a 400 mq.

**AREA 9 – Gestione delle risorse tecnologiche**

Non sono applicabili i seguenti requisiti: GENER09 AU1.2, GENER09 AU1.2.1, GENER09 AU4.2.

***b) Requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie (allegato n.3 delibera G.R. n. 2501/2004 AMBULATORIO SPECIALIAISTICO)***

I requisiti strutturali: GENERAMB 1.2.6, 1.2.7 e 1.2.8 possono essere ricondotti a due unificando il servizio igienico per gli utenti con quello per gli utenti con handicap, che dovrà essere dotato dei previsti dispositivi.

Non è applicabile il requisito GENERAMB AU 1.5 “condizioni termoigrometriche ...”

Il requisito GENERAMB AU3.1 “durante lo svolgimento delle attività ambulatoriale deve essere garantita la presenza di almeno un medico ...” È meglio specificato con l’inserimento dopo le parole “della attività ambulatoriale” del seguente inciso: riferita alle professionalità mediche,

Le linee guida in parola sono riferite ad alcuni requisiti riportati negli allegati n.2 e n. 3 della citata delibera della Giunta Regionale n. 2501 del 06-08-2004.

Cordiali saluti

---

IL DIRETTORE

*Dott. Ferdinando Antonio Compostella*